



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 31/2020/SRCPIE/PRSP

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario relatore
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

Nell'Adunanza pubblica del 6 marzo 2020

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTI il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017 e i relativi questionari;

VISTA la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018, la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019, e la delibera n. 9/2020/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2020;

VISTA la relazione in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2017, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **ARGENTERA (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore in considerazione della circostanza che, a seguito della formulazione di istanze istruttorie, l'Ente non provvedeva a dare completo riscontro alle medesime, nonostante i ripetuti solleciti formali e informali;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo convocava la Sezione medesima per l'udienza del 27 febbraio 2020, con termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni al 24 febbraio 2020;

DATO ATTO che la Sindaca del Comune di Argentera comunicava, per le vie brevi, di essere impossibilitata a comparire all'udienza predetta per pregressi impegni istituzionali;

VISTE, altresì, le Ordinanze del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Piemonte del 23 febbraio 2020 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data che hanno dettato per ragioni precauzionali misure di contenimento delle manifestazioni in luoghi aperti al pubblico;

VISTA, pertanto, la nuova ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo convocava la Sezione medesima per l'odierna udienza, con termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni al 3 marzo 2020;

VISTA la documentazione depositata all'odierna udienza;

UDITO il Relatore, Referendario Dott.ssa Laura Alesiani;

UDITI la Sindaca e il Revisore dei conti dell'Ente intervenuti in udienza;

PREMESSO

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati a evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma inserito all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In argomento, la Corte costituzionale poi, con la sentenza n. 40 del 2014, ha

ulteriormente ribadito che i controlli in parola si collocano su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (come già evidenziato nella sentenza n. 179 del 2007 e nella già citata sentenza n. 60 del 2013), infatti, sono caratterizzati da un esito di tipo "dicotomico" rispetto al parametro normativo, un giudizio, cioè, tipicamente apofantico o dichiarativo (secondo lo schema vero/falso, laddove il controllo sulla gestione si caratterizza per un carattere spiccatamente valutativo) da cui, a seconda dell'esito di tale alternativa, conseguono poteri e conseguenze precise, laddove nel controllo sulla gestione, data la complessità e il carattere aperto dei parametri, l'esito è sostanzialmente atipico e volto a stimolare l'autocorrezione, non vincolata, dell'ente (v., così, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 70/2017/PRSP del 4 maggio 2017).

Il Giudice delle leggi ha, altresì, riqualificato la natura di tali controlli anche sotto il profilo funzionale, superando la tradizionale classificazione del controllo in termini preventivi/successivi: il controllo di regolarità, ed in particolare quello dell'art. 148-bis del TUEL, si considera "preventivo", nonostante si incentri su atti già efficaci, in quanto è finalizzato ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3, del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Dall'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione dei conti in riferimento al rendiconto 2017 del Comune di **Argentera (CN)** sono emerse alcune criticità analiticamente e formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi invitandolo a fornire le proprie controdeduzioni.

In particolare, il Magistrato Istruttore ha contestato le questioni di maggior rilievo con la nota istruttoria prot. n. 14420 del 18/09/2019 e l'Ente, a seguito di proroga richiesta e concessa, e dopo formale sollecito, ha fornito parziale riscontro con risposta pervenuta a questa Sezione e acquisita al prot. n. 21688 del 29 novembre 2019; successivamente

il Magistrato Istruttore ha, pertanto, richiesto un'integrazione dell'istruttoria con nota del 10/12/2019, prot. n. 22036, che l'Ente, nonostante ripetuti solleciti formali (con nota prot. n. 41 del 07/01/2020) e informali, non ha riscontrato.

Ciò premesso, si riepilogano qui di seguito le principali criticità, come emerse dalla complessiva attività istruttoria svolta dal Magistrato Istruttore e sopra richiamata, nonché durante l'odierna adunanza pubblica, dando conto, preliminarmente, del quadro giuridico-normativo in cui si trova ad operare il Comune in parola.

Con deliberazione n. 5 del 12/05/2017 del Commissario straordinario con i poteri spettanti al Consiglio comunale è stato deliberato il dissesto finanziario del Comune di Argentera ai sensi dell'articolo 246 del TUEL.

Con D.P.R. del 20/07/2017 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente.

L'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito anche OSL) con proprio provvedimento n. 1 dell'11/08/2017 si è regolarmente insediato presso la sede municipale del Comune. Con deliberazione consiliare n. 19 del 17/10/2017 è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2017-2019 da sottoporre al Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 259 del TUEL. Tale documento risulta approvato dal Ministero dell'Interno con Decreto del 10/07/2018. In data 20/08/2018 con deliberazione consiliare n. 4 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019.

1. Procedura di risanamento ex artt. 259 e seguenti del TUEL

In merito agli atti propedeutici adottati dall'Ente ai sensi degli artt. 259 e seguenti del TUEL, l'Ente con la citata nota n. 21688 del 29 novembre 2020, a riscontro della prima istruttoria formulata dal Magistrato Istruttore, trasmetteva:

- copia del Decreto del Ministero dell'Interno del 10/07/2018 relativo all'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato 2017-2019; tale provvedimento risulta notificato all'Ente in data 30/07/2018;
- copia della deliberazione consiliare n. 4 del 24/08/2018 con la quale l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 secondo le prescrizioni contenute nel Decreto di cui al punto precedente.

Preliminarmente veniva osservato come, all'articolo 3 del provvedimento ministeriale, risulta che la deliberazione n. 19 del 17/10/2017, con la quale l'Ente aveva approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017-2019, sia stata successivamente "riapprovata" con deliberazione consiliare n. 24 del 19/12/2017.

Dall'esame del Decreto Ministeriale in parola, peraltro, risultano specifici obblighi a carico dell'Ente e dei suoi Organi, e precisamente:

- l'articolo 4 prevede l'obbligo per il Comune, oltre a quello di approvare il bilancio di previsione 2017-2019 entro trenta giorni dalla data di notifica del Decreto di approvazione, anche quello di approvare entro centoventi giorni dalla stessa data gli altri bilanci di previsione e rendiconti non approvati;
- l'articolo 5 richiama lo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'allegato A) del medesimo Decreto;
- l'articolo 6 prevede l'obbligo per gli amministratori ordinari e straordinari dell'Ente, di riferire, per il periodo di durata della procedura di risanamento, sullo stato di attuazione delle prescrizioni di cui al punto precedente, in un apposito capitolo della relazione al rendiconto annuale, facendo seguito peraltro a quanto previsto dall'art. 265, comma 2, del TUEL;
- l'articolo 7 prevede l'obbligo per l'Organo di revisione dell'Ente, per il periodo della durata della procedura di risanamento, di riferire trimestralmente al Consiglio circa l'ottemperanza delle dettate prescrizioni, ai sensi dell'articolo 265, comma 3, del TUEL.

In particolare, poi, il comma 2 dell'art. 265 TUEL prevede espressamente che *"le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari e straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale"*, mentre il comma 3 del medesimo articolo dispone che *"l'organo di revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente (...)"*; sono, pertanto, previsti precisi e cogenti obblighi di informazione al fine di monitorare l'andamento della procedura di risanamento.

In merito a quanto sopra riportato si rilevava che le relazioni al rendiconto 2017 e 2018 del Comune in esame, redatte ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e rinvenute sulla BDAP, non riportano quanto prescritto dall'articolo 6 del citato Decreto Ministeriale.

Allo stesso modo le relazioni al rendiconto 2017 e 2018 redatte dall'Organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. d), non fanno alcun riferimento né al rispetto delle prescrizioni né allo stato di attuazione della procedura di risanamento.

Verificato quanto sopra si invitava, pertanto, l'Ente, con la successiva richiesta istruttoria integrativa del 10/12/2019, prot. n. 22036, sopra citata, a:

- trasmettere copia della deliberazione consiliare n. 24 del 19.12.2017, con cui veniva "riapprovata" l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017-2019;

- fornire esaustivi elementi di conoscenza in merito all'approvazione dei bilanci di previsione e rendiconti approvati successivamente al citato Decreto Ministeriale nel termine ivi assegnato. In particolare, già con la precedente nota istruttoria si era richiesto all'Ente di inviare copia della delibera di approvazione del rendiconto 2016 e relativi allegati, richiesta che non aveva trovato riscontro;
- motivare la mancata relazione al Consiglio in merito alla procedura di risanamento così come prescritto dall'articolo 6 del Decreto Ministeriale. Qualora la stessa fosse stata redatta separatamente si invitava l'Ente a trasmetterne copia;
- trasmettere copia di tutte le relazioni trimestrali redatte dall'Organo di revisione ai sensi dell'articolo 265, comma 3, del TUEL.

Si rinnovava, inoltre, la richiesta al Comune, già oggetto della precedente istruttoria, di attivarsi presso l'OSL al fine di relazionare compiutamente sull'attuale consistenza della massa passiva, sulle azioni intraprese per la relativa estinzione e i risultati finora conseguiti.

A tali richieste l'Ente non offriva alcun riscontro, nonostante i vari solleciti formali (con nota prot. n. 41 del 07/01/2020) e informali.

Solo in data 18/02/2020, cioè a seguito della notifica al Comune della convocazione all'adunanza pubblica del 27/02/2020, a cui si è proceduto in data 12/02/2020 - adunanza poi rinviata a quella odierna -, l'Organo di revisione faceva pervenire sulla piattaforma Con.TE, senza ulteriore nota di accompagnamento, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17/02/2020, con la quale l'Organo consiliare prende atto delle relazioni trimestrali sullo stato del dissesto ex art. 265, comma 3, del TUEL, richiamato dall'art. 7 del Decreto ministeriale sopra citato, redatte dal Revisore dei conti, e specificatamente di n. 8 relazioni trimestrali a partire dal 31/03/2018 fino al 31/12/2019.

Tuttavia, si dà atto che le stesse nel contenuto appaiono non particolarmente significative rispetto alla funzione informativa che dovrebbero assolvere secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento; soltanto nell'ultima delle relazioni in parola, quella del 31/12/2019, viene fatta menzione della circostanza che *"alla data del 31/12/2019 la massa passiva risulta chiusa ma è ancora in corso la fase di accertamento dei debiti e dei crediti"*, circostanza che così posta, peraltro, appare contraddittoria e ancora non sufficientemente esplicativa della reale situazione della procedura di risanamento in corso.

2. Rispetto dei saldi di finanza pubblica

Nell'ambito della documentazione oggetto del controllo finanziario sul rendiconto dell'esercizio 2017, l'Ente dichiarava di aver conseguito il saldo di cui all'art. 1, commi 466 e seguenti, della Legge n. 232/2016 e che i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento di detto saldo, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, corrispondono alle risultanze del rendiconto della gestione.

Dal prospetto relativo al monitoraggio al 31/12/ 2017 e dalla predetta certificazione, già pervenuti in copia a questa Sezione, risultano importi che sembravano incoerenti con quelli del rendiconto rilevabili dalla BDAP.

Le differenze rilevate sono esposte nella seguente tabella:

dati in migliaia di euro

	dati da monitoraggio al 31/12/2017	dati da rendiconto al 31/12/2017
FPV di entrata per spese correnti	0	0
FPV di entrata in c/capitale	0	0
Entrate titolo 1	275	281
Entrate titolo 2	30	30
Entrate titolo 3	216	249
Entrate titolo 4	6	6
Entrate titolo 5	0	0
Spazi finanziari acquisiti	0	0
Spese titolo 1	295	380
FPV di spesa corrente	0	0
Spese titolo 2	10	10
FPV di spesa c/capitale	0	0
Saldo tra entrate e spese finali	222	176
Obiettivo	12	12
Differenza tra il saldo e l'obiettivo	210	164

Si invitava, pertanto, il Comune a spiegare dettagliatamente le ragioni delle incongruenze rilevate.

In merito alle differenze riscontrate tra i dati contabili comunicati al MEF e quelli approvati con il rendiconto 2017, l'Ente comunicava di aver richiesto la riapertura della procedura per poter procedere alla rettifica dei prospetti relativi al saldo di finanza pubblica 2017, posto che i dati del rendiconto evidenziano un peggioramento del saldo. Si invitava, quindi, ulteriormente l'Ente a fornire aggiornamenti in merito, allegando nel contempo la relativa documentazione.

Sul punto, si dà atto che l'Ente, in data 27/01/2020, ha trasmesso tramite la piattaforma Con.TE (prot. n. 974) la certificazione rettificata relativa al saldo di finanza pubblica 2017 rideterminato con il dato del peggioramento del saldo medesimo, come da risultanze del rendiconto (operazione effettuata in data 20/01/2020, come da ricevuta del MEF).

3. Questionario al consuntivo 2018

Con comunicazione a firma del Presidente di questa Sezione, prot. n. 13262 del 06.08.2019, si invitavano gli Organi di revisione economico-finanziaria a provvedere alla compilazione e all'invio tramite il sistema Con.TE del questionario al rendiconto 2018, in attuazione dell'articolo 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266 del 2005, fissando il termine per l'adempimento al 30 settembre 2019.

Dalle verifiche effettuate, nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere come sopra richiamata, risultava che l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Argentera non aveva ancora provveduto alla trasmissione del questionario in parola.

Veniva, pertanto, sollecitato il predetto adempimento al fine di poter istruire l'analisi del rendiconto dell'esercizio 2018.

In merito, si dà atto che il questionario al consuntivo 2018 risulta caricato sulla piattaforma Con.TE solo in data 03/02/2020; cioè, con un significativo ritardo rispetto alla scadenza fissata per l'adempimento in parola al 30 settembre 2019, e con l'esito di non agevolare in tal modo l'attività di controllo della Sezione.

All'odierna adunanza pubblica comparivano la Sindaca del Comune e l'Organo di revisione.

In particolare, la Sindaca, intervenuta durante l'adunanza, precisava, in primo luogo, che la massa passiva a seguito delle richieste avanzate dai creditori dopo il dissesto si assesta intorno al milione di euro; a questa somma si sarebbe aggiunto ulteriore indebitamento per circa due milioni di euro, attraverso la contrazione di mutui accesi sia in modo diretto che indiretto. In particolare, sul punto, viene evidenziato che, ai fini della determinazione della massa passiva si tengono incontri settimanali con l'OSL che sta vagliando tutte le richieste pervenute; a causa della mancanza di figure all'interno dell'Ente che abbiano memoria storica di quanto accaduto risulta molto complesso

verificare se tali richieste siano supportate da reali servizi e/o beni acquistati dall'Ente, e per tale motivo è stato necessario chiedere ulteriore documentazione e chiarimenti.

In argomento, la Sindaca, durante l'odierna udienza, procedeva al deposito della relazione dell'OSL al Segretario comunale al Sindaco, datata 03/02/2020, ma, come evidenziato dal Magistrato Istruttore, mai pervenuta precedentemente alla Sezione, nonostante i ripetuti solleciti.

La Sindaca, inoltre, precisava che già le relazioni del precedente Revisore invitavano l'Ente ad attuare una politica di risparmio, rilevando un andamento non virtuoso e identificando nella gestione degli impianti sciistici la principale causa della crescente situazione debitoria del Comune.

La Sindaca riferiva poi della difficile situazione ambientale dell'Ente a seguito dell'avvenuto dissesto e dei diversi procedimenti penali in cui è stato coinvolto il personale del Comune, nonché delle attuali gravi carenze di personale e delle connesse difficoltà nella ordinaria gestione dell'Ente, in considerazione della circostanza che ad oggi l'Ente si avvale di personale assunto da un'agenzia interinale, senza le competenze specifiche per poter svolgere le mansioni richieste dalle attività del Comune; in tal senso, la Sindaca riferiva di aver informato con lettera, nel mese di settembre del 2019, la Segreteria del Presidente della Repubblica, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministro dell'Interno, il Prefetto e il Presidente della Provincia di Cuneo per evidenziare la grave situazione di difficoltà in cui versa il Comune di Argentera.

La Sindaca procedeva, altresì, con il deposito in udienza della bozza del bilancio preventivo, di prossima approvazione.

Interveniva in adunanza anche l'Organo di revisione dell'Ente, nominato nel febbraio 2018, il quale, a sua volta, illustrava le difficoltà gestionali dell'Ente connesse alle gravi carenze di personale, con conseguente difficoltà a svolgere il proprio incarico; in particolare, evidenziava che la gestione della contabilità è stata affidata a ditta esterna, Società Macpal di Cuneo, con la quale ha avuto difficoltà ad interloquire.

Il medesimo riferiva di aver preso contatti anche con l'OSL per avere spiegazioni e aggiornamenti sulla procedura del dissesto; quest'ultimo avrebbe individuato un passivo di circa 900 mila euro dei quali circa 700.000 euro sarebbero confermati, in quanto vi è il relativo titolo esecutivo, mentre circa 200.000 euro sarebbero privi di pezza giustificativa, e si dovrà pertanto procedere alla verifica della effettiva sussistenza del debito.

Il Revisore dei conti evidenziava, poi, che, a suo parere, il vero problema è che allo stato attuale mancano i fondi per coprire questo debito; il Comune ha, infatti, solo 77 abitanti, per lo più pensionati, e risulta difficile prevedere di poter recuperare i fondi necessari per poter far fronte alla massa passiva quantificata anche in soli 700 mila euro.

Sempre ad avviso del Revisore l'unica fonte di reddito che potrebbe permettere in futuro di ripianare i debiti dell'Ente è rappresentata dagli impianti sciistici di risalita che rappresentano l'unica attività economica; attualmente tali impianti non sono a norma, essendo trascorsi quasi quarant'anni dalla loro costruzione, e non sono accessibili. Per la messa a norma di tali impianti il Comune aveva richiesto finanziamenti regionali, che però per essere concessi necessitano di un cofinanziamento da parte dell'Ente, il quale, essendo in dissesto, non è nelle condizioni di procedere con alcun cofinanziamento.

In argomento, la Sindaca riferiva che nel 2017 il Comune aveva aderito al sistema "Cuneo Neve", un'aggregazione di più Comuni con impianti sciistici, che avrebbe dovuto rapportarsi in maniera unitaria con la Regione. In tal modo l'attribuzione delle risorse regionali poteva avvenire in base alle specifiche esigenze territoriali. Il Comune di Argentera faceva parte di questo sistema aggregato per la seggiovia il cui permesso è, però, scaduto nel 2019. Per mettere di nuovo a norma la seggiovia era stata preventivata una spesa di circa 1,2 milioni di euro; non è stato però possibile firmare l'accordo di programma con la Regione e quindi ottenere i finanziamenti perché il Comune era in dissesto e quindi non poteva garantire il cofinanziamento, ma anche perché mancava l'individuazione del gestore dell'impianto. I bandi per la ricerca del gestore dell'impianto sono comunque stati effettuati, prevedendo a carico del medesimo le spese ordinarie, straordinarie e le eventuali quote di cofinanziamento per i bandi ai quali l'Ente aveva o avrebbe partecipato in futuro. Ad ogni modo l'Ente si è da subito attivato e ancora adesso sta lavorando per poter rimettere in funzione tutti gli impianti presenti sul proprio territorio.

Infine, la Sindaca riferiva, altresì, che l'OSL avrebbe già individuato le azioni da porre in essere successivamente alla definizione della massa passiva. In particolare, dovrà essere contratto un mutuo con Cassa DDPP, con ricorso alla procedura semplificata e con offerta ai creditori del 40-60% della somma richiesta; è chiaro che la contrazione di un nuovo mutuo graverà sulla situazione debitoria dell'Ente, anche se alcuni prestiti contratti in anni precedenti scadranno a breve.

Veniva evidenziato dal Collegio che il dato relativo alla situazione del debito – peraltro non ancora definitivamente accertato – appare in ogni caso allarmante per un Comune di piccole dimensioni come il Comune di Argentera; è essenziale stabilire quale sia la reale consistenza della massa passiva, perché altrimenti anche l'analisi dei rendiconti successivi risulta falsata, in quanto non è ancora chiaro se l'Ente potrà riuscire e con quali modalità a ripianare i debiti esistenti.

In particolare, veniva invitato il Rappresentante dell'Ente a sollecitare tutte le parti coinvolte, in particolare l'OSL che deve fornire costanti aggiornamenti all'Ente; e anche

il Revisore che svolge una funzione fondamentale, quale principale organo di supporto tecnico e di collegamento tra il Comune e la Sezione.

Interveniva anche il Magistrato Istruttore precisando che la Sezione non ha competenze sul monitoraggio e sull'esecuzione della procedura del dissesto, ma è necessario che la Sezione sia messa al corrente circa l'andamento della procedura medesima perché la stessa può avere riflessi significativi sui bilanci dell'Ente. In particolare, il Magistrato Istruttore evidenziava che l'istituto del dissesto nel Testo Unico degli EE.LL. ed anche nelle norme successive prevede contributi e mutui a carico dello Stato, aggiungendo che, finché non si potranno in essere gli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, l'Ente non potrà accedere a queste forme di sostegno finanziario. In sostanza tale circolo vizioso dovrà necessariamente essere interrotto partendo da un atteggiamento proattivo da parte degli Organi ordinari dell'Ente nei confronti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto, fino a quando la "macchina" non verrà riattivata, il debito continuerà ad aumentare, con effetti negativi che, col tempo, potrebbero ricadere in capo al Comune.

In tal senso, veniva chiesto alla Sindaca se, ad oggi, fossero pervenute ulteriori proroghe per il rilevamento della massa passiva dal momento che l'ultima proroga concessa risulta scaduta al 31 dicembre 2019; la Sindaca riferiva di non essere al corrente di ulteriori proroghe e che, sul punto, si sarebbe messa in contatto quanto prima con l'OSL.

Con particolare riferimento alla situazione della massa passiva nell'ambito della procedura di risanamento dell'Ente e delle azioni intraprese per la relativa estinzione e i risultati finora conseguiti, si dà atto di quanto riscontrato dall'Organo Straordinario di Liquidazione al Comune con la nota del 03/02/2020, depositata dalla Sindaca all'odierna adunanza.

L'OSL, infatti, riferisce che finora sono state acquisite al protocollo n. 91 istanze per un totale di euro 983.771,00; è in corso l'istruttoria per la determinazione dell'ammissione al passivo delle singole istanze, ma tali operazioni scontano l'assenza di personale quale necessario ausilio all'attività dell'OSL medesimo, nonché il disordine dello stato degli atti, con conseguente necessaria interlocuzione con il Sindaco *pro tempore* e con il Segretario comunale che ha prestato servizio presso il Comune all'epoca della dichiarazione dello stato di dissesto finanziario.

In ogni caso, dall'esame delle istanze effettuato finora e da una prima delibazione di quelle ancora da esaminare nel dettaglio, l'OSL ritiene che la massa passiva non possa attestarsi su importi inferiori a euro 700.000,00, a fronte, peraltro, di una non adeguata massa attiva, anche in relazione all'incasso dei residui attivi antecedenti al 31/12/2016 e all'attività di contrasto all'evasione fiscale che è stata posta in essere dal medesimo

OSL, in quanto, anche qualora si volesse ipotizzare la totale riscossione dei tributi locali accertati e da riscuotere, si arriverebbe ad una massa attiva, al netto delle spese di accertamento in pre deduzione, di circa euro 70.000,00, con un rapporto fra massa attiva e massa passiva di uno a dieci.

L'OSL, pertanto, considera che l'unica modalità attraverso la quale si potrebbe tentare di chiudere il dissesto è rappresentata dall'adesione, da parte della Giunta comunale, alla procedura semplificata di cui all'art. 258 TUEL, la quale però dovrebbe consentire di poter contare su una massa attiva pari ad almeno euro 400.000,00 in modo da poter coprire circa la metà della massa passiva e gli oneri in pre deduzione della massa stessa; al fine, quindi, di incrementare la massa passiva, l'OSL ritiene assolutamente indispensabile conoscere, da una parte, l'entità per il Comune di Argentera del contributo erariale a titolo di incremento della massa passiva delle gestioni liquidatorie degli EE.LL. in stato di dissesto finanziario per l'anno 2018 di cui agli artt. 864 e 854 della Legge 27/12/2017, n. 205, in applicazione dell'art. 3 *bis* del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7/12/2012, n. 213.

D'altra parte, sempre ad avviso dell'OSL, occorrerebbe che la gestione ordinaria del Comune richieda la c.d. anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti istituita dall'art. 33 del D.L. n. 66/2014 e riconfermata dall'art. 14 del D.L. 24/06/2016, n. 113, anche se quest'ultimo strumento normativo darebbe luogo all'impegno di restituire la somma concessa dalla Cassa DD.PP. mediante rate spalmate su almeno un ventennio.

Da tutto quanto sopra richiamato, emerge, pertanto, una situazione particolarmente complessa nella quale versa il Comune esaminato; come si è avuto modo di osservare, la gestione ordinaria dell'Ente, nell'ambito dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2017, non riporta particolari criticità (e quelle evidenziate in tema di rispetto dei saldi di finanza pubblica sono state dal Comune superate attraverso la comunicazione del peggioramento del saldo).

Tuttavia, come si è avuto modo di verificare anche durante l'odierna adunanza pubblica e a seguito del deposito durante la stessa della relazione dell'OSL - relazione, peraltro, che, pur sollecitata nell'ambito delle richieste istruttorie trasmesse al Comune, non era mai pervenuta alla Sezione -, la gestione della situazione dello stato di dissesto finanziario e della conseguente massa passiva rischia di avere significativi riflessi negativi sul bilancio del Comune medesimo.

E ciò per un duplice aspetto; in maniera diretta ed immediata, qualora qualcuna delle istanze di recupero acquisite dall'OSL dovesse risultare non di competenza della massa passiva relativa al dissesto ma di competenza dell'Ente nell'ambito della gestione ordinaria - come peraltro adombrato dalla Sindaca e dallo stesso OSL nella propria

relazione -, non essendosi ancora definitivamente conclusa la fase del rilevamento della massa passiva stessa; in termini di riflessi negativi sull'Ente qualora, una volta conclusa la fase di rilevamento della massa passiva, non si riuscisse a procedere con il ripiano della stessa a causa dell'esistenza di una non adeguata massa attiva da utilizzare a questi fini, come peraltro già dichiarato dallo stesso OSL, e non si riuscisse ad attivare tutti quegli strumenti che la normativa di riferimento mette a disposizione degli enti nelle particolari situazioni di dissesto finanziario, a cui del resto fa in parte cenno anche l'OSL. Ribadendo che la Sezione non ha competenze sul monitoraggio e sull'esecuzione della procedura del dissesto, risulta, tuttavia, necessario che, da una parte, per le ragioni appena esposte, gli Organi ordinari del Comune assumano un atteggiamento proattivo nei confronti degli Organi Straordinari della Liquidazione, con instaurazione di un costante flusso informativo rispetto all'andamento della procedura di risanamento attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento, quale, ad esempio, quello di cui all'art. 6 del Decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e all'art. 265, comma 2, del TUEL, sopra richiamati, e ciò anche al fine di poter usufruire di tutte quelle forme di sostegno finanziario previste dalla normativa di settore per gli enti che si trovino in tale particolare situazione finanziaria.

D'altra parte, è altresì necessario che anche il Revisore dei conti, il quale svolge una funzione fondamentale nel ruolo di principale Organo di supporto tecnico e di collegamento tra l'Ente e la Sezione, utilizzi al meglio tutti quegli strumenti conoscitivi messi a disposizione dalla normativa di riferimento, quale, ad es., lo strumento delle relazioni trimestrali di cui all'art. 265, comma 3, del TUEL, come richiamato dallo stesso Decreto ministeriale, sopra citato, al fine di monitorare costantemente l'andamento della procedura di risanamento.

Tale costante flusso informativo deve, poi, pervenire alla Sezione secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento e nell'ambito del controllo finanziario dell'Ente intestato alla Corte dei conti, in modo che la medesima, svolgendo tale funzione, possa costantemente monitorare eventuali effetti, diretti o indiretti, della procedura di risanamento ad oggi in corso sui bilanci dell'Ente; in tal senso, si invita pertanto il Comune di Argentera, per il futuro, a rispondere celermente e in termini completi alle richieste istruttorie che, nell'ambito dello svolgimento del controllo finanziario ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, verranno formulate nei confronti dello stesso.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo

una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva

ACCERTA

1. con riferimento all'esercizio 2017, un difetto nel flusso informativo instaurato con la Sezione a seguito di ripetute richieste istruttorie e solleciti, formali e informali, non completamente riscontrati, con particolare riguardo all'aggiornamento sulla procedura di risanamento attualmente in corso ex artt. 259 e seguenti del TUEL, nei termini specificati nella parte motiva della presente deliberazione.

Ad oggi, più precisamente, non sono pervenuti ancora alla Sezione i seguenti elementi conoscitivi:

- la motivazione della mancata relazione, da parte degli amministratori ordinari o straordinari dell'Ente, in merito all'andamento della procedura di risanamento in un apposito capitolo della relazione al rendiconto annuale, così come prescritto dall'articolo 6 del Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e dall'art. 265, comma 2, del TUEL, in quanto la stessa, mai pervenuta alla Sezione, non risulta sia stata redatta;
- la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2016 e relativi allegati.

Si dà atto che la deliberazione consiliare n. 24 del 19.12.2017 (di "riapprovazione" dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, citata nel Decreto ministeriale) è stata acquisita nelle more del deposito della presente deliberazione;

2. con riguardo al rispetto dei saldi di finanza pubblica in relazione all'esercizio 2017, un peggioramento del saldo, come in parte motiva dettagliatamente

descritto, riconosciuto dallo stesso Ente, che ha provveduto a inviare una nuova certificazione rettificata;

3. il significativo ritardo attraverso il quale è stato inserito nella piattaforma Con.TE il questionario relativo al rendiconto dell'esercizio 2018, come in parte motiva dettagliatamente descritto, con l'esito di non agevolare l'attività di controllo della Sezione.

DISPONE

1. che il Comune di Argentera produca, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, gli elementi conoscitivi di cui al precedente punto n. 1; qualora la relazione da parte degli amministratori ordinari o straordinari dell'Ente in merito all'andamento della procedura di risanamento sia stata redatta separatamente dalla relazione sul rendiconto annuale, si dispone che l'Ente ne trasmetta copia;
2. che il Comune provveda, per il futuro, ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto negli artt. 5 e 6 del Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con particolare riferimento all'obbligo di cui all'art. 6 in tema di relazione sull'andamento della procedura di risanamento, nonché all'obbligo di cui all'art. 265, comma 2, del TUEL;
3. che l'Organo di revisione si attenga scrupolosamente a quanto richiesto dall'art. 7 del medesimo Decreto in tema di relazioni trimestrali al Consiglio sulla procedura di risanamento, ai sensi dell'art. 265, comma 3, del TUEL;
4. che, conseguentemente, il Comune e l'Organo di revisione provvedano, nell'ambito del controllo finanziario intestato alla Corte dei conti, ad informare la Sezione circa l'andamento della procedura di risanamento e, in generale, a garantire il necessario flusso informativo ai fini della piena attuazione di tale controllo, anche al fine di poter valutare eventuali effetti della procedura di risanamento medesima sui bilanci dell'Ente;
5. che, in particolare, il Comune e l'Organo di revisione provvedano a trasmettere alla Sezione, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, una dettagliata relazione sull'aggiornamento dell'andamento della procedura di risanamento in corso;
6. che il Comune e l'Organo di revisione si adoperino per adottare tutte le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo inserimento nella piattaforma Con.TE della prevista documentazione ai fini dello svolgimento da parte della Sezione del predetto controllo finanziario.


DISPONE altresì

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Argentera, all'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune medesimo, nonché al Ministero dell'Interno competente;
- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominato "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 6 marzo 2020.


Il Relatore

Dott.ssa Laura Alesiani



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il **10/04/2020**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza

